




REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI CASTEL DI CASIO

V A R I A N T E

PSC PIANO STRUTTURALE C O M U N A L E



Il Sindaco

Mauro Brunetti

Il Responsabile del Procedimento
geom. **Stefano Vitali**

l'Ass. alla Pian. e Progr. Territoriale
Marco Aldrovandi

Il Segr. Gen.le: dott.
dott. **Giorgio Cigna**

Responsabile del Piano:
arch. **Giulia Brunini**

Gruppo di Lavoro:
geom. **Pierantonio Gozzoli**
arch. **Valentina Martoni**

Studio geologico:
dott. **Luca Monti**

Studio archeologico:
Wunderkammer s.n.c.
dott. **Fabrizio Finotelli**,
dott.ssa **Paola Poli**

SCHEDE DEI VINCOLI

Adottata con D.C.C. n°19 del 02/04/2014

Approvata con D.C.C. n° 37 del 07/07/2015

INDICE

SCHEDA DEI VINCOLI.....	3
1. VINCOLI INFRASTRUTTURE	3
1.1 Fasce di rispetto stradale e distanze minime dal confine stradale	3
1.2 Fasce di rispetto ferroviario	3
1.3 Siti di emittenza radiotelevisiva e relative fasce di rispetto	3
1.4 Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale.....	4
1.5 Depuratori e relative fasce di rispetto.....	4
1.6 Elettrodotti e relative norme di tutela	4
2. PAESAGGISTICI E STORICO-CULTURALI	4
2.1 Alvei attivi e invasi dei bacini idrici	4
2.2 Fasce di tutela fluviale	5
2.3 Fasce di pertinenza fluviale.....	6
2.4 Aree ad alta probabilità di inondazione.....	7
2.5 Aree non soggette a vincolo idrogeologico.....	7
2.6 Aree sottoposte a particolare tutela.....	8
2.7 La rete ecologica di livello comunale.....	10
2.8 Calanchi.....	10
2.9 Sistema dei Crinali	10
2.10 Viabilità panoramica	11
2.11 Punti panoramici.....	11
2.12 Parco lungo Reno, lungo Silla, lungo Lago di Suviana	11
2.13 Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone	12
2.14 Ambiti fluviali e perfluviali.....	12
2.15 Sistema delle aree forestali.....	12
2.16 Ambiti A e B individuati nel PRG.....	13

2.17	Centri e nuclei storici	13
2.18	Edifici storici	13
2.19	Viabilità storica	14
2.20	Potenzialità archeologica	15
3.	RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO.....	16
4.	RISCHIO IDROGEOLOGICO	17
4.1	Aree a rischio da frana perimetrata e zonizzata: aree in dissesto.....	19
4.2	Aree a rischio da frana perimetrata e zonizzata: aree di possibile evoluzione e aree di influenza del dissesto	19
4.3	Aree a rischio da frana perimetrata e zonizzata: aree da sottoporre a verifica.....	19
4.4	Elementi a rischio da frana da sottoporre a verifica nelle UIE R1, R2, R3 ed R4	19
4.5	Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio del bacino montano	19

SCHEDA DEI VINCOLI

1. La "Scheda dei vincoli" riportano per ciascun vincolo delle "Tavole dei vincoli", tav. 1.1 - 1.6 della Variante), l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.
2. Le Tavole dei vincoli possono essere approvate e aggiornate attraverso apposite deliberazioni del Consiglio comunale meramente ricognitive, non costituenti varianti alla pianificazione vigente ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale 20/2000.
3. Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi ai sensi dell'art. 18bis della LR 20/2000 la scheda dei vincoli non deve contenere la riproduzione, totale e parziale, delle normative vigenti sovraordinate.

1. VINCOLI INFRASTRUTTURE

1.1 Fasce di rispetto stradale e distanze minime dal confine stradale

Le fasce di rispetto stradale sono individuate nelle tavole dei Vincoli e nel RUE, tali fasce fanno riferimento al Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione: D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con D.Lgs. 10 sett. 1993 n. 360, D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, D.Lgs. 4 giugno 1997 n. 143, L. 19 ott. 1998 n. 366, D.M. 22 dic. 1998 e ss. mm.; all'interno dei centri abitati le distanze dalle strade sono definite dal DPR 16/12/1992 n. 495; per i tratti della rete autostradale e degli ulteriori assi costituenti la grande rete di interesse regionale/nazionale si applicano nei tratti esterni ai centri abitati le fasce di rispetto di cui all'art.12.9 del PTCP. Le Tavole individuano le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato, per le strade vicinali la fascia di rispetto non è indicata, ma si applica comunque la fascia di rispetto di m. 10 stabilita dal suddetto Regolamento. La normativa di riferimento sugli usi e gli interventi ammessi è definita dal RUE.

1.2 Fasce di rispetto ferroviario

Le fasce di rispetto ferroviario (art.49 del DPR 11.07.1980 n.753 e art.60 per le riduzioni) sono individuate nelle tavole dei Vincoli e nel RUE, che ne definisce usi e interventi, la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a 30 m misurati dal ciglio o piede della scarpata ferroviaria.

1.3 Siti di emittenza radiotelevisiva e relative fasce di rispetto

La localizzazione delle emittenti radiotelevisive, degli impianti fissi per la telefonia mobile sono individuati dalle tavole dei vincoli e dal RUE, la normativa di riferimento è il Piano di Localizzazione delle Emittenti Radio-Televisive della Provincia (PLERT).

1.4 Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale

Le fasce di rispetto cimiteriale sono individuate nelle tavole di vincoli e del RUE, che ne definisce gli usi e gli interventi ammissibili (L. 1/8/2002 n. 166 e L.R. 29/7/2004 n. 19 e relative circolari applicative).

1.5 Depuratori e relative fasce di rispetto

Nelle Tavole dei Vincoli e del RUE sono individuate le fasce di rispetto degli impianti di depurazione dei reflui; essa costituisce il campo di applicazione dell'Allegato IV - punto 1.2 - della Delibera del "Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" del 04.02.1977. Il RUE ne definisce gli usi e gli interventi ammissibili.

1.6 Elettrodotti e relative norme di tutela

1. Le tavole dei vincoli e il RUE individuano le fasce di rispetto degli elettrodotti AT e MT ai sensi del DM 29 maggio 2008 (GU n. 156 del 5 luglio 2008).

2. PAESAGGISTICI E STORICO-CULTURALI

1. Il PSC riporta, nelle Tav. n. 1.1,1.2 e 1.3 l'individuazione:
 - delle aree interessate da tutele direttamente recepite dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ovvero integrate dal PSC in applicazione di disposizioni del PTCP;
 - delle aree delimitate come zone A e B nel PRG approvato prima del 6 settembre 1985. L'identificazione grafica di tale perimetro vale per stabilire i casi di deroga all'applicazione di taluni dei vincoli di cui sopra.
2. La Tavola dei vincoli può essere approvata e aggiornata attraverso apposite deliberazioni del Consiglio comunale meramente ricognitive, non costituenti varianti alla pianificazione vigente ai sensi dell'art.19 comma 3 ter della Legge regionale 20/2000. Tali deliberazioni accertano altresì quali previsioni degli strumenti urbanistici comunali e atti attuativi delle stesse hanno cessato di avere efficacia, in quanto incompatibili con le leggi, i piani sovraordinati e gli atti sopravvenuti che hanno disposto i vincoli e le prescrizioni immediatamente operanti nel territorio comunale.

SISTEMA IDROGRAFICO

2.1 Alvei attivi e invasi dei bacini idrici

(il presente articolo applica i contenuti dell'art. 18 del PTPR e dell'art. 4.2 del PTCP e dell'art. 15 del PSAI)

1. **Definizione e Individuazione.** Gli alvei attivi sono definiti come l'insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d'acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circonda tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime.

Il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi, è individuato nella tav. 3 del PSC come indicazione delle aree occupate dall'alveo attivo, oppure come asse del corso d'acqua. In questo secondo caso, le norme del presente articolo si applicano alle aree comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall'asse del corso d'acqua, di 20 m per parte per il reticolo idrografico principale, di 15 m per parte per quello secondario, di 10 m per parte per quello minore e di 5 m per parte per quello minuto. Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote. Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua sono comunque soggette alla normativa del presente articolo.

2. **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle autorità competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, tendenti a ridurre il grado di artificialità del corso d'acqua e a favorire la contestuale funzione di corridoio ecologico.

Alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, nelle aree di cui al presente articolo il POC può prevedere sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico, percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e per la balneazione.

2.2 Fasce di tutela fluviale

(il presente articolo applica i contenuti degli artt. 17 e 34 ed elaborato M del PTPR, dell'art. 4.3 del PTCP e dell'art. 18 del PSAI)

1. **Definizione e individuazione.** Le fasce di tutela sono definite in relazione a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici. Comprendono le aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle aree latitanti al reticolo principale, secondario, minore e minuto, nei tratti in cui nella tav. 1 non siano graficamente individuate "fascia di tutela fluviale" o "fasce di pertinenza fluviale", per una larghezza planimetrica, sia in destra che in sinistra dal limite dell'alveo attivo come definito all'art. 4.2 punto 1, stabilita come segue:

- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico principale": 30 metri;

- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico secondario": 20 metri;
- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico minore": 10 metri;
- nella restante parte del reticolo idrografico: 5 metri dal limite del corso d'acqua.

Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.

Nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio, questo si considera esterno alla fascia di tutela.

2. **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità primaria delle fasce di tutela fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. In particolare le fasce di tutela fluviale assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di rete ecologica. A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse, e in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perfluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo. Le fasce di tutela fluviale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.

Alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, il POC può prevedere nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3 riguardo alle reti ecologiche ed alle corrispondenti linee-guida di cui all'Allegato 1 della Relazione;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo;
- aree attrezzate per la balneazione;
- chioschi e attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e perfluviale,
- le attività ricreative e la balneazione.

Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di chioschi ed attrezzature di cui sopra è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente.

2.3 Fasce di pertinenza fluviale

(il presente articolo applica i contenuti dell'art. 4.4 del PTCP, nonché dell'art. 18 del PSAI)

1. **Definizione e individuazione.** Le fasce di pertinenza sono definite come le ulteriori aree latitanti ai corsi d'acqua, non già comprese nelle fasce di tutela di cui al precedente articolo, che, anche in relazione alle condizioni di connessione idrologica dei terrazzi, possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione

paesaggistica; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

2. **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità primaria delle fasce di pertinenza fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrogeologiche, paesaggistiche ed ecologiche degli ambienti fluviali. Esse possono assumere una valenza strategica per l'attuazione del progetto di rete ecologica. A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo. Le fasce di pertinenza fluviale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno di norma essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato.

Alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, il POC può prevedere nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno quanto disposto per Fasce di tutela fluviale art.2.2.

2.4 Aree ad alta probabilità di inondazione

(il presente articolo applica i contenuti dell'art. 4.5 del PTCP e dell'art. 16 del PSAI)

1. **Definizione e individuazione.** Le aree ad alta probabilità di inondazione sono definite come le aree passibili di inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei corsi d'acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori od uguali a 50 anni. Gli elementi antropici presenti in tali aree, e rispetto ai quali il danno atteso è medio o grave, danno luogo a rischio idraulico elevato e molto elevato. Le aree ad alta probabilità di inondazione interessano prevalentemente porzioni delle fasce di tutela e delle fasce di pertinenza fluviale.

Le aree ad alta probabilità di inondazione sono individuate graficamente nella tav.3 del PSC; tuttavia esse sono un contenuto proprio degli strumenti di pianificazione di bacino e possono essere modificate nel tempo in relazione al mutare delle condizioni di pericolosità, con la procedura prevista dall'Autorità di bacino, senza che ciò comporti una procedura di variante al PSC

2. **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità primaria del Piano con riferimento alle aree ad alta probabilità di inondazione è quella di ridurre il rischio idraulico, salvaguardando nel contempo le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua.

VINCOLO IDROGEOLOGICO

2.5 Aree non soggette a vincolo idrogeologico

Sono le aree individuate dal R.D.L. 3267/23 per le quali gli interventi in esse ricadenti non dovranno essere eseguiti in ottemperanza con quanto disposto e previsto dal DGR 1117/2000 *"Direttiva Regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148,149, 150 e 151 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3"*.

VINCOLI DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

(PTA regionale)

2.6 Aree sottoposte a particolare tutela

(il presente articolo applica i contenuti dell'art. 5.3 del PTCP)

1. Le aree sottoposte a particolare tutela sono costituite da:
 - “zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee” (punto 2), corrispondenti alle “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” del 1° comma dell'Art. 28 del PTPR.
 - “aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano” (punto 6)
 - “Zone vulnerabili da nitrati” (punto 7)
2. In recepimento del PTA (v.) le “zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee” si identificano a loro volta in:
 - “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” (punto 3),
 - “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” (punto 4)
 - “zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (punto 5)

Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 5.2

1. All'interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee” di cui all'art. 5.2, i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, dovranno promuovere il mantenimento delle superfici coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d'uso ai fini di nuova urbanizzazione, anche attivando politiche di perequazione urbanistica.

Si precisa inoltre che in caso di sovrapposizione delle aree di cui all'art. 5.2 con altri tematismi disciplinati dal presente piano, prevalgono le norme più restrittive.

2. All'interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” di tipo A:
 - non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
 - non è consentito il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti. Non è inoltre consentita la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e/o lo smaltimento dei rifiuti;
 - non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
 - si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli scolmatori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.

- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee, - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente in zona A, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).
 Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.
 Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;

VINCOLI AMBIENTALI

2.7 La rete ecologica di livello comunale

(il presente articolo applica i contenuti degli artt. 3.4 e 3.6 del PTCP)

1. **Finalità e obiettivi.** Il PSC nel promuovere lo sviluppo delle reti ecologiche persegue degli obiettivi specifici indicati all'art. 3.4 del PTCP. Il RUE, il POC e i piani di settore, nonché gli altri atti di programmazione e di governo del Comune, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione delle reti ecologiche o influire sul loro funzionamento, devono tener conto degli obiettivi specifici sopra definiti e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.

Il perseguimento degli obiettivi specifici di cui ai punti precedenti costituisce elemento di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione dei piani ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000.

2. Essa si compone di due elementi: i corridoi ecologici e il connettivo ecologico diffuso.

2.8 Calanchi

(il presente articolo applica i contenuti dell'art. 20 del PTPR e dell'art. 7.6 del PTCP)

1. **Definizione e individuazione.** I calanchi sono specifici elementi che contribuiscono alla definizione delle particolarità paesistico-ambientali del territorio. Tali elementi sono riportati graficamente nella tav. 1 del PSC.
2. Sui calanchi individuati nella Tav.1 sono consentite esclusivamente le opere e le attività volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con eventuali aspetti naturalistici e paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di tali aspetti.
3. Sui calanchi stabilizzati è vietata qualsiasi forma di utilizzazione della vegetazione forestale insediatasi naturalmente, in quanto avente funzione protettiva ed idrogeologica. Gli unici tagli consentiti sono quelli fitosanitari a carico delle sole piante morte, deperenti e secche in piedi, allo scopo di ridurre il rischio di incendi.

2.9 Sistema dei Crinali

(il presente articolo applica i contenuti dell'art. 20 del PTPR e dell'art. 7.6 del PTCP)

1. **Definizione e individuazione.** I crinali sono specifici elementi che contribuiscono alla definizione delle particolarità paesistico-ambientali del territorio. Tali elementi sono riportati graficamente nella tav. 1 del PSC.
2. Ai fini della tutela del profilo e della visuale dei **crinali significativi (primari)**, è indicata nella tav. 1 una fascia di tutela di larghezza pari a **30 metri** per parte, con esclusione delle porzioni all'interno del territorio urbanizzato. In tale fascia, nel caso di interventi di nuova costruzione, nonché nel caso di ampliamento per sopraelevazione di un edificio preesistente, devono essere rispettate le seguenti limitazioni:

- la quota massima dell'edificio non deve superare per più di m. 4,00 la quota del crinale in corrispondenza dell'edificio;
- la lunghezza di ciascun fronte dell'edificio non deve superare m. 14.

Inoltre l'impianto delle alberature al contorno deve essere previsto anche in funzione di mitigazione dell'impatto visivo.

3. Sui tutti crinali individuati nella tav. 1 del PSC:

- la realizzazione di nuovi supporti per antenne di trasmissione radio-televisiva è ammessa solo nei siti e nei limiti che saranno previsti nello specifico piano di settore;
- la realizzazione di nuovi tralicci per elettrodotti è ammessa solo in attraversamento del crinale stesso, quando non diversamente localizzabili;
- la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica è ammessa nei limiti di quanto previsto nel Piano energetico provinciale e con le procedure di valutazione dell'impatto che saranno richieste.

2.10 Viabilità panoramica

(il presente articolo applica i contenuti dell'art. 24 comma 3 del PTPR e dell'art. 7.7 del PTCP)

1. Il PSC nella tav. 1 recepisce la viabilità panoramica di interesse regionale e provinciale contenuta nel PTCP
2. Al di fuori dei centri abitati (definiti come somma del territorio urbanizzato e urbanizzabile), lungo la viabilità di interesse panoramico individuata dal PSC sono vietati tutti quegli interventi che possono compromettere la fruizione delle vedute panoramiche.

2.11 Punti panoramici

1. Il PSC nella tav. 1 individua i punti panoramici in corrispondenza dei quali sono vietati tutti quegli interventi che possono compromettere la fruizione della veduta panoramica.

2.12 Parco lungo Reno, lungo Silla, lungo Lago di Suviana

1. *Indirizzi al RUE e al POC per la costituzione del Parco Lungo Reno, Silla e lago di Suviana.* Lo "Schema direttore intercomunale", elaborato insieme ai Comuni di Porretta Terme e Gaggio Montano, individua come elemento di pianificazione ambientale di interesse strategico la formazione del Parco lungo Reno. Tale previsione è stata in seguito condivisa dalla Provincia. Il comune di Castel di Casio ha già destinato le sponde fluviali a ambiti a parco, per attrezzature di interesse collettivo e per attrezzature sportive.
2. Per la disciplina degli usi esistenti il PSC assimila l'area a Territorio Rurale periurbano (TR2). Il POC potrà prevedere la realizzazione di spazi collettivi, aree ricreative e per lo sport, per manifestazioni all'aperto in aggiunta a quelli esistenti. Il PSC prevede la messa in sicurezza del percorso pedonale e ciclabile sul ponte sul Reno in località Silla tra l'abitato di Ortacci e l'abitato di

Prati.

VINCOLI PAESAGGISTICI D.LGS 42/2004

Il PSC individua nella tavola dei vincoli, ai sensi dell'art. 142 del DLgs. 42/2004(Codice dei beni culturali e del paesaggio), sulla base delle individuazioni del PTCP e delle indicazioni di piano paesaggistico regionale previgente, le aree elencate nei seguenti articoli. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti riguardanti gli immobili e le aree di cui ai punti precedenti è soggetta all'autorizzazione paesaggistica, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte III Titolo I, Capi IV e V del DLgs 42/2004 e smi

2.13 Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone

1. Il Parco Regionale è vincolato dalla Soprintendenza ai sensi del comma 1 lett. f) del D.Lgs. 42/2004.
2. Gli interventi ricadenti all'interno di quest'area devono essere compatibili con il Piano Territoriale del Parco approvato in data D.C.P. n° 65 del 15/11/2010 ed inoltre se dovuto è necessario il nulla osta dell'Ente per la gestione della Biodiversità Orientale.

2.14 Ambiti fluviali e perfluviali

1. i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e le relative sponde e aree perfluviali (sponde) per una larghezza di 150 metri per parte ai sensi del comma 1 lett. f) del D.Lgs. 42/2004.
2. Si ricorda che la linea individuata nella tavola del PSC è approssimativa e che in casi limite è bene verificare la distanza in loco attraverso un rilievo morfologico.

2.15 Sistema delle aree forestali

(il presente articolo applica i contenuti dell'art. 10 del PTPR e dell'art. 7.2 del PTCP)

1. **Definizione.** Sono inclusi nelle "Aree forestali" i soprassuoli boschivi o boschi, i boschetti, gli arbusteti, le aree temporaneamente prive di vegetazione arborea od arbustiva per cause naturali o artificiali che non siano state adibite ad uso diverso da quello originario (tagliate, aree incendiate, ecc.), i castagneti da frutto, i rimboschimenti intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali, le formazioni vegetali lineari. ai sensi delle D.G.R. dell'E.R. n°182 DEL 31/5/1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995 .
2. **Individuazione.** Il PSC riporta nella tav. 1 le aree forestali come desunte dal PTCP e quindi sinteticamente dalla Carta forestale che ne dettaglia i contenuti.
Si precisa che sono oggetto di tutela anche quelle aree che corrispondono alla definizione di cui all'art. 2 del D. Lgs. 227/2001 anche se non riportate nella tav.1 del PTCP.

Le modificazioni per l'aggiornamento di tali perimetrazioni, comportanti aumento e riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono prodotte dagli enti competenti per territorio in materia forestale. Il recepimento delle modifiche di cui sopra è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo. E' fatta salva, rispetto all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'attuazione delle previsioni urbanistiche dei PRG vigenti per le quali sia stato approvato il Piano Attuativo prima del 11 febbraio 2003.

3. Per interventi di trasformazione del bosco ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 227/2001 e dell'art.34 della L.R. n°21/2011 è necessario verificare criteri e direttive indicate dal D.G.R della Emilia Romagna n°549/2012.
4. **Vincolo paesaggistico:** Le aree forestali in quanto boschi sono vincolati dalla Soprintendenza ai sensi del comma 1 lett. f) del D.Lgs. 42/2004.
5. Si ricorda che il bosco è un elemento in continua evoluzione e pertanto è necessario verificare in loco, sulla base della definizione di area forestale, se un'area sia o non sia vincolata.
6. Il **castagneto** da frutto in attività di cultura non viene considerato area forestale ma bensì assimilato al territorio rurale.

2.16 Ambiti A e B individuati nel PRG

1. Le aree individuate come zone A e B nel PRG vigente alla data del del 6 settembre 1985 per le quali non si applicano le disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004.

VINCOLI STORICO – CULTURALI

Elementi di interesse storico-testimoniale: le strutture e infrastrutture insediative storiche.

2.17 Centri e nuclei storici

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 22 del PTPR e dell'art. 8.3 del PTCP)

1. **Definizione.** Si definiscono "centri storici", i centri o nuclei edificati di antica formazione nonché le aree che ne costituiscono l'integrazione storico ambientale e paesaggistica, ai sensi dell'art. A-7 comma 1 della L.R. 20/2000.
2. **Individuazione.** Il PSC nelle tav. 1 recepisce 12 centri storici individuati dal PTCP e definisce 25 Nuclei storici. Il RUE definisce le categorie di tutela degli edifici che li compongono e regola le modalità d'intervento.

2.18 Edifici storici

1. **Definizione.** I fabbricati singoli che non formano aggregazione ma che presentano caratteristiche peculiari di rilevanza storico testimoniale, sono stati classificati come "Edificio Storico" (**ES**).
2. **Individuazione.** Il PSC nelle tav. 1 ne individua complessivamente **92** tra i quali vengono distinti gli edifici soggetti all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004. Il RUE definisce le categorie di tutela degli edifici e regola le modalità d'intervento.

2.19 Viabilità storica

(il presente articolo applica i contenuti dell'art. 20, comma 1 lett. B e art. 24 del PTPR e dell'art. 8.5 del PTCP)

1. **Definizione e individuazione.** La viabilità storica è definita dalla sede viaria storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili, indicativamente: ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastrini ed edicole, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio, postazioni di guardia, edifici religiosi, arredi, portici, scalinate o gradinate, marciapiedi e banchine, arredo vegetazionali. Il PSC individua nella Tav. 1, la viabilità storica del PTCP.-
2. **Disciplina di tutela.** La sede viaria storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili).
 - a) Viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare, ed avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale: tale viabilità non deve essere alterata nei suoi elementi strutturali e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile.
 - b) Viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di quartiere, come definite ai sensi del Codice della Strada: deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza.
 - c) Viabilità d'impianto storico tuttora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della Strada: deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico, percettivo, sia paesaggistico-ambientale e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, anche attraverso l'individuazione di tratti non carrabili, nonché ne va salvaguardata e valorizzata la potenziale funzione di corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale. In caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazzole", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati, l'introduzione di sensi unici, l'utilizzo di apparecchi semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali. E' da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale ai bordi della viabilità è da salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica di livello locale.

2.20 Potenzialità archeologica

1. **Definizione e individuazione.** Le tavole 1.11 e 1.12 individuano le aree con potenzialità archeologica. La Potenzialità archeologica definisce le zone che hanno restituito rinvenimenti archeologici con ubicabilità certa, inserendo anche un areale di rispetto in considerazione della probabile estensione dei resti anche oltre l'area indagata e quelle che presentano elementi ritenuti più consoni all'insediamento umano. La Potenzialità archeologica può essere alta, media e bassa a seconda del verificarsi contestuale delle precedenti caratteristiche.
2. **Disciplina di tutela.** Nelle aree con potenzialità archeologica alta, media o bassa sono regolate le attività edilizie e/o di movimentazione terra disponendo a seconda del grado di vincolo indagini, sondaggi e/o controlli in corso d'opera, tesi ad accertare l'eventuale esistenza di strutture o paleosuoli a rilevanza archeologica.

3. AREE A POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA ALTA

Definizione:

Sono state definite in tale modo

- le zone che hanno restituito rinvenimenti archeologici con ubicabilità certa, inserendo anche un areale di rispetto in considerazione della probabile estensione dei resti anche oltre l'area indagata;
- quelle che presentano in compresenza tutti gli elementi ritenuti più consoni all'insediamento umano, in questo particolare contesto appenninico (la presenza di terrazzi fluviali, erosivi o alluvionali, e di altopiani ad andamento sub-orizzontale, la presenza di corsi d'acqua adiacenti o secanti, una sufficiente altezza rispetto al corso d'acqua principale, l'esposizione verso S-SE, l'esistenza di una conoide torrentizia inattiva; la presenza di una confluenza fluviale o torrentizia; la facilità d'accesso al sito, ovvero la raggiungibilità rispetto alle morfologie circostanti; l'altitudine e la posizione dominante rispetto al territorio circostante).

Modalità di tutela:

Nelle aree con potenzialità alta ogni attività edilizia e/o movimentazione di terra è subordinata in fase di progettazione preliminare all'esecuzione, con oneri a carico della committenza, di indagini e/o sondaggi preliminari, svolti con la direzione scientifica della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, tesi ad accertare l'eventuale esistenza di strutture e paleosuoli a rilevanza archeologica, nonché la necessità, ai fini della tutela del bene rinvenuto, di apportare modifiche anche significative alle opere in progetto.

4. AREE A POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA MEDIA

Definizione:

Sono state prese in considerazione quelle aree in cui dal punto di vista geologico e geomorfologico è stata verificata la presenza di alcuni dei parametri preferenziali per l'idoneità all'insediamento umano. In specifico si è fatto preciso riferimento alla presenza di terrazzi fluviali, erosivi o alluvionali, e di altopiani ad andamento sub-orizzontale, compresi quei pianori anche su paleofrane quiescenti da un tempo antropologicamente lungo (quaternario recente) e quelli privi di rifornimenti idrici per la presenza di corsi d'acqua centrifughi nelle immediate adiacenze. Anche per queste zone l'ausilio dell'interpretazione toponomastica è stato considerato fondamentale per via del rimando alla situazione morfologica presente.

Modalità di tutela:

Fatta salva la facoltà, da parte della committenza, di applicare anche in queste aree le modalità di tutela previste per quelle a potenzialità alta, nelle aree con potenzialità media ogni attività edilizia e/o movimentazione terra è subordinata all'esecuzione, con oneri a carico della committenza, di controlli in corso d'opera, svolti dal Direttore dei Lavori, tesi ad accertare l'eventuale esistenza di strutture o paleosuoli a rilevanza archeologica. In caso di rinvenimenti la situazione dovrà essere immediatamente segnalata competente Soprintendenza per i Beni Archeologici. In questo caso potrà rendersi necessaria, ai fini della comprensione del contesto antico, la predisposizione di opportuni ampliamenti, anche in profondità, dell'area di scavo, nonché l'attuazione di modifiche anche significative alle opere in progetto, ai fini della tutela del bene rinvenuto.

5. AREE A POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICA BASSA**Definizione:**

Dal punto di vista geomorfologico vengono ritenute a basso rischio archeologico le zone poco adatte all'insediamento umano; si tratta in particolare di

- zone estremamente scoscese;
- zone con attività fluviale, esondabili, che in gran parte coincidono con le aree ad alta probabilità di inondazione, ovvero in movimento;
- zone con movimenti franosi attivi.

Modalità di tutela:

Nelle aree con potenzialità bassa ogni opera per la realizzazione di infrastrutture e/o scavo lineare, a rete, o che modifichi sostanzialmente l'assetto del territorio, il Direttore dei Lavori analizzando in corso d'opera i singoli casi, potrà attivare le medesime procedure previste per le aree a media potenzialità archeologica.

3. RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

(il presente articolo applica i contenuti dell'art. 6.14 del PTCP)

1. Le tavole 1.4 e 1.5 individuano le Aree suscettibili di effetti locali dopo gli approfondimenti di carattere geologico effettuati nel corso della stesura della presente variante. Queste sostituiscono la tavola 2.C del PTCP "Rischio Sismico - Carta provinciale degli effetti locali attesi".
2. Nelle Tavole 1.8, 1.9, 1.10 "Carta di microzonazione sismica livello 2" (scala 1:5.000) si riportano gli esiti di risposta sismica semplificata (secondo livello) elaborata per il territorio urbano e urbanizzabile, secondo i criteri dettati dalla DAL n.112/2007, ovvero stimando i seguenti fattori di amplificazione (FA):
 - FA (Pga)
 - FA S.I. (intervallo da 0,1s a 1,0s)
 - FA S.I. (intervallo da 0,5s a 1,0s).
3. Il riferimento conoscitivo, cartografico e normativo per le aree urbane e urbanizzabili sono sia le tavole e le norme relative al primo livello (tavv. 1.4 e 1.5 e l'art. 6.14 delle NTA del PTCP), sia le

tavole relative al secondo livello di microzonazione sismica con le indicazioni sui fattori di amplificazione (FA) in esse contenuti (tavv. 1.8, 1.9 e 1.10).

4. Per gli interventi diretti in ambito rurale, o per gli interventi edilizi che ricadono su frane quiescenti e su faglie (Q, QP, D), verranno effettuati, se necessari, tutti gli approfondimenti richiesti al comma 6 dell'art. 6.14 del PTCP.

4. RISCHIO IDROGEOLOGICO

Le tavole 1.5 e 1.6 riprendono i contenuti delle cartografie del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che a loro volta riprendono i contenuti del Piano stralcio Autorità di Bacino Reno Rischio di Frana e Assetto dei Versanti – I - **RISCHIO DA FRANA E ASSETTO DEI VERSANTI** Sato di Fatto.

4.1 Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: aree in dissesto

(il presente articolo applica i contenuti dell'art. 6.3 del PTCP e Art.6 Norme di PSAI);

4.2 Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: aree di possibile evoluzione e aree di influenza del dissesto

(il presente articolo applica i contenuti dell'art. 6.4 del PTCP e Art.7 Norme di PSAI)

4.3 Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: aree da sottoporre a verifica

(il presente articolo applica i contenuti dell'art. 6.5 del PTCP e Art.8 Norme di PSAI)

4.4 Elementi a rischio da frana da sottoporre a verifica nelle UIE R1, R2, R3 ed R4

(il presente articolo applica i contenuti dell'art. 6.8 del PTCP e Art.11 Norme di PSAI)

4.5 Attitudini alle trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio del bacino montano

(il presente articolo applica i contenuti dell'art. 6.9 del PTCP e Art.12 Norme di PSAI)